

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

PIEMONTE

– TORINO

Ricorre dott.ssa Maria Gabriella Pingitore, (c.f. PNGMGB81B56D086W), nata a Cosenza, il 16/02/1981, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.ta presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383, nonché Torino alla Via Largo Migliaro n.16, Cap 10143 presso Avvocato Molinar Min Sabrina

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.

Nonché nei confronti di:

Vittoria Romeo domiciliata in Santo Stefano di Rogliano (CS) alla via Vico n° 21, Cap. 87056

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

- a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 262, come riportata nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Friuli Venezia Giulia;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica.
- c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- d) per quanto di ragione, n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;
- e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo

professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1).

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna, alla prima ella conseguiva il punteggio totale di 21/30; sicché, la Commissione procedeva alla valutazione della prova tecnico-pratica secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (doc. 2).

B) Tale prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0-1-2; lacunosa: punti da 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7-8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 - 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4;

ottima: punti 5.

D) In violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento, che devono caratterizzare tutte le procedure di accesso al pubblico impiego, **durante il periodo di lockdown imposto dalle misure urgenti di contrasto alla diffusione del covid - 19, la commissione esaminatrice comunicava con tre avvisi (doc nn. 7, 7bis, 7ter) ai candidati la sospensione delle procedure concorsuali**, in ultimo con la nota del 20.3.2020 (3° avviso) si rendeva noto quanto segue:

Sospensione dei lavori della Commissione Esaminatrice CONCORSO DSGA

*Si comunica che ai sensi dell'articolo **87, comma 5 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,** recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020: «Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati...omissis».*

*Pertanto, in applicazione della citata norma legislativa, i lavori della Commissione esaminatrice del concorso di cui al presente avviso, **trovandosi nella fase di completamento della valutazione delle prove scritte, rimangono sospesi fino 15 maggio 2020.***

Sarà cura di quest'Ufficio tenere tempestivamente informati i candidati della ripresa dei lavori della commissione esaminatrice.

Ebbene, nonostante la sospensione delle attività concorsuali predisposta dalla stessa commissione, quest'ultima, in piena pandemia e quando ancora non ci si poteva spostare da un Comune ad un altro, essendo fatto “*divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano*”, (10.4.2020) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M 10/4/2020, si riuniva in più sedute e in date diverse per completare le valutazioni delle prove, effettuare l'abbinamento degli elaborati e procedere alla pubblicazione della graduatoria il 24/4/2020, secondo quanto riportato in verbale, senza aver preventivamente comunicato ai candidati la ripresa delle attività di correzione.

In altri termini, la Commissione contro ogni norma e direttiva nazionale, che

prevedeva la restrizione degli spostamenti e degli accostamenti personali, si riuniva in più date, precisamente, il 21.4.2020 e il 23.4.2020 presso l'Aula Biblioteca dell'ITC Sommelier di Torino ed infine stilava l'elenco nominativo degli ammessi agli orali in data 24.4.2020, senza -si ripete- dare alcuna comunicazione ufficiale della ripresa dei lavori.

L'Usr del Piemonte giustificava la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale e quindi anche le riunioni dei commissari, come necessarie alla conclusione delle procedure di valutazione e l'abbinamento dei nominativi, rinviando all'art. 4 del decreto legge n. 8 del 8.4.2020, n.22, nel senso di giustificare le attività di correzione a seguito del predetto D.L.

Va considerato però che essendo il decreto intervenuto a ridosso delle festività pasquali (settimana del 13.4.2020), la commissione avrebbe concluso le procedure di valutazione degli elaborati scritti **in una sola settimana (ovvero dal 15.4.2020 al 21.4.2020)**, periodo di tempo oggettivamente insufficiente per il corretto completamento delle anzidette operazioni.

Senza tralasciare che in base all'art. 4 del D.L. n.22. del 2020, non era consentito di riprendere le attività visto che:

“La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, **primo periodo**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”.

Nel senso che l'art. 4 cit., espressamente **modifica solo il primo periodo del comma 5 dell'art.87, ma non il secondo periodo ai sensi del quale: "resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati"**.

In sostanza dall'avviso del 20.3.2020 pubblicato dall'Usr Piemonte si evince che la fase di correzione non era terminata e fino al 4 maggio persisteva il divieto di spostamento tra comuni, salvo comprovate esigenze lavorative urgenti su territorio nazionale ai sensi del D.P.CM del 10.4.2020, pertanto tutto ciò fa dubitare fortemente dell'effettiva compresenza dei membri della Commissione e dell'autenticità della sottoscrizione dei verbali, in riferimento ai quali ci si chiede di acquisire la documentazione che comprova gli spostamenti e le riunioni di persona dei Commissari presso la sede di valutazione delle prove.

E) L'USR del Friuli Venezia-Giulia, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la dott.ssa Pingitore era esclusa (doc. 3).

F) In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020 (doc. 4).

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

G) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito, oltre che copia dei compiti di altri candidati, valutati sufficienti, per poter procedere ad un raffronto.

L'accesso a questi ultimi atti veniva ingiustamente negato, precludendo alla ricorrente la possibilità di verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla commissione in sede di correzione, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia più volte affermato che il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*); il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*);

Ebbene, della documentazione trasmessa (doc. nn. 5 – 6) dopo l'accesso è stato constatato che:

per la prova tecnico-pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 19/30 così articolata:

- **1° Inquadramento normativo Punti 6**
- **2° Trattazione del caso proposto Punti 5**
- **3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto Punti 5**

- **4° Correttezza logico-formale Punti 3**

Raggiungendo il voto finale per la prova tecnico-pratica di PUNTI 19/30, risultato insufficiente di **soli 2 punti** rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali.

La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi dello stesso, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONevolezza. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il giudizio reso dalla Commissione concorsuale alla seconda prova della dott.ssa Pingitore, a cui è stata assegnata la votazione pari a 19/21, appare illogico e contraddittorio, visto che nel descrittore relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato un punteggio di 6 su 8, quindi **ADEGUATO**, che presuppone la conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto; mentre ai successivi descrittori è stato conferito il punteggio di 5 su 8 per TRATTAZIONE DEL CASO PROPOSTO, 5 su 9 PER PERTINENZA E CORRETTEZZA DELL'ATTO, 3 su 8 PER CORRETTEZZA LOGICO-FORMALE.

Quindi i punteggi assegnati successivamente al primo sono da ritenersi contraddittori considerato che il caso è stato trattato esaustivamente ed in maniera pertinente, rispetto alla normativa aggiornata al D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 (c.d. sblocca-cantieri).

Nello specifico la ricorrente ha applicato, per la risoluzione del caso teorico pratico, la disciplina introdotta dallo sblocca-cantieri, che ha integrato/modificato l'art. 32, co. 2 del D. l.gs. 50/2016 rendendolo applicabile alla procedura di cui all'art. 36, co.2, lett. b (prima prevista solo per le procedure di cui all'art. 36, co.2. lett. a).

Infatti, la stazione appaltante può procedere tramite affidamento diretto con determina a contrarre previa valutazione di preventivi ricevuti da operatori economici

(5 nel caso di appalto di servizi), o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnici coprofessionali ove richiesti.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 in ordine alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

Nel caso teorico pratico, come spiegato in premessa, la ricorrente ha applicato ciò che era stato consentito dalla riforma dello sblocca-cantieri e pubblicato sul sito del MIUR, facendo proprie le indicazioni esplicate nei c.d." Quaderni MIUR".

Probabilmente qualche membro della Commissione potrebbe essere stato indotto in errore durante la correzione dell'elaborato trattandosi di una novità da poco introdotta e quindi di una procedura, seppur consentita e corretta per la risoluzione del caso proposto, è ancora probabilmente poco in uso nelle scuole in cui i commissari operano.

Per tale ragione la soluzione proposta dalla ricorrente sarà stata ingiustamente ritenuta sbagliata.

In altre parole la Commissione nel valutare l'elaborato della ricorrente ha erroneamente ritenuto non corretto procedere attraverso affidamento diretto, previa acquisizione di 5 preventivi, scegliendo quale criterio quello del prezzo più basso.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale.

La Sulla valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica va precisato che:

- In base al criterio relativo all'inquadramento normativo le è stato assegnato un punteggio di **6 su 8** (quindi ADEGUATO), nonostante la ricorrente abbia precisamente individuato tutte le normative di riferimento e, pertanto, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 8, si deve, infatti, precisare che, laddove l'elaborato della dott.ssa Pingitore avesse ottenuto il pieno punteggio nella valutazione del parametro in parola, ciò sarebbe bastato a farle ottenere la sufficienza ed il passaggio alla fase orale, essendole sufficiente a tal fine soli 2 punti. In ogni caso, stante il contenuto normativo dell'elaborato e una valutazione comunque sufficiente, è evidente che la candidata abbia individuato la normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto; sicché, le ulteriori valutazioni di “lacunosa” devono ritenersi contraddittorie rispetto alla valutazione resa rispetto alle capacità di inquadramento normativo;

- In base al secondo criterio, relativo alla **trattazione del caso** proposto la candidata ha conseguito un punteggio di **5 su 8**, quindi la prova è stata ritenuta lacunosa pur avendo comunque analizzato il caso, individuato la soluzione e argomentando il percorso logico, anche in tal caso quindi non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, considerato che un elaborato lacunoso presuppone gravi deficienze contenutistiche, nel caso di specie assolutamente mancanti;

- In base al terzo criterio, relativo alla **pertinenza e correttezza dell'atto predisposto**, è stato assegnato un punteggio di **5 su 9**, quindi anche in questo caso la Commissione ha ritenuto lacunoso l'elaborato, NONOSTANTE LA DETERMINA A CONTRARRE FOSSE STATA CORRETTAMENTE CONCLUSA CON LA FIRMA DEL D.S., e tale atto fosse l'unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova;

- Infine in base al quarto criterio, relativo alla **correttezza logico-formale**, è stato assegnato il punteggio di **3 su 5 (adeguata)**; anche in tal caso il voto risulta contraddittorio rispetto a quello assegnato per i due parametri precedenti.

Invero, la correttezza logico – formale dell'elaborato presuppone una trattazione adeguata e sufficiente sotto il profilo argomentativo della questione sottoposta, nonché la correttezza e adeguatezza delle soluzioni individuate, risulta pertanto incomprensibile come l'elaborato in se sia stato ritenuto adeguato sotto il profilo della correttezza logico formale, mentre sia la trattazione del caso proposto che la redazione dell'atto, che insieme costituiscono l'intero elaborato, risultano valutate

come lacunose. La contraddittorietà ed irragionevolezza della valutazione risulta evidente.

L'erronea valutazione dell'elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo – che laddove fosse stato correttamente valutato avrebbe consentito alla ricorrente l'accesso agli orali – che sugli ulteriori parametri di valutazione ha gravemente ridotto la valutazione complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole oltre 4 punti e, pertanto, inficiando in maniera significativa il punteggio finale e frustrandone le possibilità di raggiungere la sufficienza.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e

l'altro.

Come detto in premessa sono stati richiesti i compiti degli altri concorrenti ma l'URS non ha consegnato né verbali, né i compiti degli altri candidati.

Ora per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*); il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo in considerazione del brevissimo e particolare periodo di tempo, meno di sette giorni, in cui sono stati corretti ed abbinati gli elaborati e, pertanto, della presumibile disparità di trattamento tra i partecipanti come da confronti effettuati tra la ricorrente e altri candidati privatamente.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

Invero, in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti dal Miur, ovvero: "capacità di inquadramento normativo"; "trattazione del caso proposto"; "pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto"; "correttezza logico-formale".

È manifesta l'evidente difficoltà di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente,

risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Si evidenzia che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (19/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, che **avrà inizio il 2/7/2020 e termine il 29/7/2020** secondo il calendario pubblicato e depositato al doc. 4, per cui si chiede **l'ammissione con riserva alla prova**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'art. 17 del Bando prevede la possibilità di aumentare i posti messi a concorso di una quota pari al 20% (oggi innalzata al 30%) dei posti disponibili per la singola regione e siccome in Piemonte sono stati ammessi alle prove orali un numero inferiore rispetto

ai posti messi a concorso, precisamente 282 candidati ammessi agli orali e 288 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione delle prove scritte della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Piemonte di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione, il verbale della seduta di correzione dell'elaborato della ricorrente svolta dalla Commissione giudicatrice per il Piemonte per il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con Decreto Dipartimentale prot. n. 2015 del 20/12/2018.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 8 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, **previste tra il 2 luglio ed il 29 luglio 2020.**

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 8/7/2020**, considerato che la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Friuli Venezia Giulia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente

ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego e pertanto il CU dovuto è pari a 325,00 €.

Napoli – Torino, li 23/06/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti